PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0037(COD)

14.2.2006

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il programma specifico "Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga" come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"
(COM(2005)0122 – C6-0095/2005 – 2005/0037B(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Inger Segelström

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico "Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga" come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"
(COM(2005)0122 – C6-0095/2005 – 2005/0037B(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0122)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0095/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione e al Consiglio di esaminare gli emendamenti alla proposta in modo da istituire in due decisioni distinte il programma specifico "Lotta contro la violenza (Daphne)" e il programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga", e di introdurre in ciascuno di essi i relativi emendamenti approvati dal Parlamento;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Titolo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico "***Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione*** e informazione in materia di droga per il periodo 2007-2013" come parte del	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico "***Prevenzione*** e informazione in materia di droga per il periodo 2007-2013" come parte del Programma generale "Diritti fondamentali

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Programma generale “Diritti fondamentali e giustizia”	e giustizia”
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione di scindere il programma. Date l’importanza e la specificità delle misure comunitarie relative alla lotta contro la violenza e alla prevenzione e informazione in materia di droga, tali questioni non andrebbero trattate nel quadro di un unico programma specifico “Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga” bensì in due programmi specifici separati: “Lotta contro la violenza (Daphne)” e “Prevenzione e informazione in materia di droga”. Le parti soppresse sono riprese nella relazione sul programma Daphne elaborata dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere.

Emendamento 2
Considerando 2

(2) L’azione della Comunità completa le politiche nazionali dirette al miglioramento della sanità pubblica, all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana e alla riduzione dei danni per la salute dovuti alla tossicodipendenza.	(2) L’azione della Comunità completa le politiche nazionali dirette al miglioramento della sanità pubblica, all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana e alla riduzione dei danni per la salute dovuti alla tossicodipendenza***, ivi comprese le politiche di informazione e prevenzione***.

Motivazione

L’emendamento deriva dall’articolo 152 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Emendamento 3
Considerando 3

(3) La violenza fisica, sessuale o psicologica nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica e privata, costituisce un attentato al loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all’integrità fisica ed emotiva e una seria	***soppresso***

minaccia alla salute fisica e mentale delle vittime. Gli effetti di tale violenza sono diffusi in tutta la Comunità e costituiscono una vera e propria calamità a livello sanitario e un ostacolo all'esercizio sicuro, libero e giusto della cittadinanza.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 4
Considerando 4

(4) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. ***Secondo una risoluzione del 1996 dell'Assemblea mondiale per la Sanità la violenza è uno dei principali problemi per la sanità pubblica nel mondo. La relazione sulla violenza e la salute presentata dall'Organizzazione il 3 ottobre 2002 raccomanda di promuovere misure preventive, di potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.***	(4) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 5
Considerando 5

(5) Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro, le Conferenze mondiali sulle	***soppresso***

donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 6
Considerando 7

(7) La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, fra l'altro nelle risoluzioni del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Ulteriori azioni della lotta contro la tratta delle donne", e del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili .	***soppresso***

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 7
Considerando 8

(8) Il programma di azione, fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (programma Daphne) (2000-2003) ha contribuito ad aumentare la consapevolezza dell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta contro la violenza.	***soppresso***

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 8
Considerando 9

(9) Il programma di azione fissato dalla decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) ha sviluppato ulteriormente i risultati già ottenuti con il programma Daphne; l'articolo 8, paragrafo 2 prevede che la Commissione adotterà tutte le misure necessarie a garantire la compatibilità degli stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie.	***soppresso***

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 9
Considerando 10

(10) È auspicabile la continuità dei progetti finanziati dai programmi Daphne e Daphne II.	***soppresso***

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 10
Considerando 17

(17) È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che ***la violenza e*** la droga ***arrecano*** ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che ciò	(17) È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la droga ***arreca*** ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che ciò comporta per la

comporta per la società nel suo complesso.	società nel suo complesso.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 11
Considerando 17 bis (nuovo)

	Occorre concentrarsi in particolare sulla prevenzione del consumo di droga tra i giovani, che sono il gruppo più vulnerabile della popolazione. La sfida principale in materia di prevenzione consiste nell'incoraggiare i giovani a cambiare atteggiamento e comportamento mettendo a punto strategie sociocognitive che li aiutino a resistere all'influenza di un fenomeno percepito come normale nel loro contesto sociale.

Emendamento 12
Considerando 19

(19) Per quanto riguarda la prevenzione ***della violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali contro i fanciulli, i giovani e le donne, e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio, l'Unione europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che fondamentalmente gli Stati membri devono intraprendere con i seguenti mezzi***: la diffusione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche; la promozione di un approccio innovativo; la definizione congiunta di priorità; lo sviluppo di reti ove necessario; la selezione di progetti su scala comunitaria e la motivazione e mobilitazione di tutte le parti interessate. ***Tali azioni dovrebbero inoltre riguardare i bambini e le donne introdotti negli Stati membri con il traffico degli esseri umani.***	(19) Per quanto riguarda la prevenzione ***del consumo di droga, l'azione della Comunità negli ambiti seguenti può avere ripercussioni positive che si aggiungono a quelle prodotte dalle misure adottate principalmente dagli Stati membri***: la diffusione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche; la promozione di un approccio innovativo; la definizione congiunta di priorità; lo sviluppo di reti ove necessario; la selezione di progetti su scala comunitaria e la motivazione e mobilitazione di tutte le parti interessate.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 13
Considerando 20

(20) La Federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale raggruppa, a livello europeo, diverse ONG che trattano il problema della sparizione e dello sfruttamento sessuale dei bambini. La Federazione provvede a sensibilizzare e lottare contro i fenomeni di sparizione e di sfruttamento sessuale dei bambini, facilitando la comunicazione tra le organizzazioni europee per rendere il loro approccio più efficace, promuove la creazione di un centro studi europeo incaricato di accentrare e analizzare i dati relativi a tali fenomeni, incoraggia e conduce azioni destinate a migliorare la situazione dei minori, delle vittime della sparizione e/o delle violenze sessuali e a modificare le normative, la mentalità e il comportamento in Europa.	***soppresso***

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 14
Considerando 21

(21) Gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire ***prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne,*** prevenire il consumo di droga e sensibilizzare il pubblico su tale fenomeno, non possono essere realizzate sufficientemente dagli Stati membri, vista la necessità di scambiare alcune informazioni a livello dell'Unione e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria. Tali obiettivi possono essere	(21) Gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire il consumo di droga e sensibilizzare il pubblico su tale fenomeno, non possono essere realizzate sufficientemente dagli Stati membri, vista la necessità di scambiare alcune informazioni a livello dell'Unione e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria. Tali obiettivi possono essere meglio realizzati a livello comunitario. A causa della necessità di un approccio

meglio realizzati a livello comunitario. A causa della necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare e della portata o dell'impatto dell'iniziativa, la Comunità può adottare talune misure, conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	coordinato e multidisciplinare e della portata o dell'impatto dell'iniziativa, la Comunità può adottare talune misure, conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 15
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente decisione istituisce il programma "***Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione*** e informazione in materia di droga", in seguito denominato "programma", come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.	1. La presente decisione istituisce il programma "***Prevenzione*** e informazione in materia di droga", in seguito denominato "programma", come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) Contribuire alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ***combattendo la violenza,*** prevenendo il consumo di droga e informandone il pubblico.	a) Contribuire alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prevenendo il consumo di droga e informandone il pubblico.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) ***Proteggere i cittadini dalla violenza e raggiungere*** un alto livello di tutela sanitaria, benessere e coesione sociale.	b) ***Conseguire*** un alto livello di tutela sanitaria, benessere e coesione sociale.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 18
Articolo 2, paragrafo 2

2. Fatti salvi gli obiettivi e i poteri della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono all'approfondimento delle politiche comunitarie e più in particolare nel settore della protezione della salute pubblica, ***dell'eguaglianza di genere, della protezione dei diritti dei bambini e della lotta contro il traffico degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale***.	2. Fatti salvi gli obiettivi e i poteri della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono all'approfondimento delle politiche comunitarie e più in particolare nel settore della protezione della salute pubblica, ***segnatamente piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2005-2008***.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 19
Articolo 3, lettere a) e b)

(a) Prevenire e combattere ***tutte le forme di violenza che si verificano nel settore pubblico o privato contro i*** bambini, ***i*** giovani e ***le donne*** adottando misure preventive e sostenendo le vittime e i gruppi a rischio con le seguenti azioni:	(a) Prevenire e combattere ***il consumo di droga, specialmente da parte dei*** bambini, ***dei*** giovani e ***di altri gruppi vulnerabili*** adottando misure preventive e sostenendo le vittime e i gruppi a rischio con le seguenti azioni:
- assistere e incoraggiare le ONG e le altre organizzazioni attive nella ***protezione contro la violenza, la*** prevenzione ***di questa e l'assistenza alle vittime***;	assistere e incoraggiare le ONG e le altre organizzazioni attive nella ***divulgazione di informazioni e nella*** prevenzione ***in materia di droga***;
- sviluppare e attuare azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici; preparare materiali che integrino	- sviluppare e attuare azioni di sensibilizzazione ***riguardo ai rischi inerenti alla droga*** destinate a pubblici

quelli già disponibili, o adattare e utilizzare materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi target;	specifici; preparare materiali che integrino quelli già disponibili, o adattare e utilizzare materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi target;
- diffondere i risultati ottenuti nell'ambito dei due programmi Daphne, compreso il loro adeguamento, trasferimento e uso da parte di altri beneficiari o in altre zone geografiche;	
- individuare e rafforzare le azioni che contribuiscono al trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia ad un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e l'autorealizzazione.	
(b) Promuovere azioni transnazionali per	(b) Promuovere azioni transnazionali per
- costituire reti multidisciplinari;	- costituire reti multidisciplinari;
- assicurare lo sviluppo della base delle conoscenze, lo scambio di informazioni e l'individuazione e la diffusione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;	- assicurare lo sviluppo della base delle conoscenze, lo scambio di informazioni e l'individuazione e la diffusione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;
- sensibilizzare destinatari specifici (come gli operatori del settore) al fine di migliorare la comprensione, promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza ed incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;	
- studiare i fenomeni collegati alla violenza, indagare ed approfondire le origini della violenza a tutti i livelli della società;	
- sensibilizzare il pubblico per i problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale fenomeno.	- sensibilizzare il pubblico per i problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale fenomeno.

Emendamento 20
Articolo 4, lettera b)

(b) progetti transnazionali specifici di	(b) progetti transnazionali specifici di

interesse comunitario presentati da almeno tre Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; oppure	interesse comunitario presentati da almeno tre Stati membri ***con la possibile partecipazione dei paesi in via d'adesione, dei paesi candidati e di altri paesi terzi*** conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; oppure

Emendamento 21
Articolo 4, lettera d)

(d) una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse con il programma di lavoro permanente della Federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale, che persegue uno scopo di interesse generale europeo nel settore dei diritti e della protezione dei bambini.	***soppresso***

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 22
Articolo 6

1. Il programma è destinato a tutti i gruppi direttamente o indirettamente interessati ***dalla violenza e*** dal fenomeno del consumo di droga.	1. Il programma è destinato a tutti i gruppi direttamente o indirettamente interessati dal fenomeno del consumo di droga.
2. Per quanto riguarda la lotta alla violenza, i principali destinatari sono le vittime e i gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra gli altri, gli insegnanti e gli educatori, la polizia e gli assistenti sociali, le autorità locali e nazionali, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose. Inoltre, è importante prevedere programmi di trattamento sia per le vittime che per gli autori dei reati in questione, allo scopo di prevenire la violenza.	
3. ***Per quanto riguarda la droga i*** gruppi a	3. ***I*** gruppi a rischio che vanno considerati

rischio che vanno considerati come destinatari sono i giovani, i gruppi vulnerabili e le popolazioni dei quartieri problematici. Altri destinatari sono, tra gli altri, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti sociali, le autorità locali e nazionali, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose.	come destinatari sono i giovani, i gruppi vulnerabili***, quali le donne tossicodipendenti*** e le popolazioni dei quartieri problematici ***o svantaggiati***. Altri destinatari sono, tra gli altri, gli insegnanti e gli educatori, ***i responsabili di organizzazioni giovanili, i genitori,*** gli assistenti sociali, le autorità locali e nazionali, il personale medico e paramedico, ***le guardie di frontiera,*** il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose.

Motivazione

Va prestata particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nella società, quali i giovani. Un altro gruppo particolarmente vulnerabile è costituito dalle donne tossicodipendenti. Queste sono confrontate a problemi diversi rispetto a quelli degli uomini tossicodipendenti, in quanto rispetto a questi ultimi sono spesso esposte alla violenza legata al genere, alla violenza sessuale, e hanno un tasso di mortalità più elevato.

È importante inoltre che il personale preposto al controllo delle frontiere sia annoverato tra i gruppi destinatari per l'importanza che riveste nella lotta volta a smantellare i canali di distribuzione utilizzati per il traffico di droga. È necessario che anche i responsabili delle associazioni giovanili, ad esempio di associazioni sportive e culturali, e i genitori costituiscano un gruppo destinatario specifico.

Si veda altresì la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 23
Articolo 7

L'accesso a questo programma è aperto alle organizzazioni e alle istituzioni pubbliche o private (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a prevenire e combattere la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, o a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di atteggiamento e di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza. Il programma è ***inoltre*** aperto alla partecipazione di	***Questo*** programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a ***fornire informazioni concernenti*** il consumo di droga ***e a prevenirlo***.

organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a ***informare e a prevenire*** il consumo di droga.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 24
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Riconoscimento del finanziamento

Tutte le istituzioni, associazioni o reti che ricevono una sovvenzione dal presente programma hanno l'obbligo di riconoscere il sostegno ricevuto dalla Comunità. La Commissione elabora a tal fine orientamenti dettagliati in materia di visibilità.

Motivazione

Il sostegno finanziario ottenuto dall'UE va sempre pubblicizzato. Trattasi di una questione di trasparenza oltre che della necessità di far conoscere l'impegno dell'UE.

Emendamento 25
Articolo 8, paragrafo 2

2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito a inviti a presentare proposte, salvo in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta per una determinata azione, e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. ***Il*** tasso massimo di cofinanziamento ***sarà specificato nei programmi di lavoro annuali***.	2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito a inviti a presentare proposte, salvo in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta per una determinata azione, e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. ***È stabilito un*** tasso massimo di cofinanziamento ***del 20%. Tale cofinanziamento può essere apportato in parte in natura, a condizione che il valore di tale contributo non ecceda né il costo realmente sostenuto e giustificato da***

	documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato in questione.

Emendamento 26
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. La Commissione assicura che gli inviti a presentare proposte siano semplici e comprensibili e non costituiscano un onere burocratico. Tali inviti vengono organizzati, se del caso, in due fasi, di cui la prima prevede soltanto la presentazione della documentazione strettamente necessaria ai fini della valutazione della proposta.

Motivazione

Molte organizzazioni che ricevono fondi dal bilancio UE lamentano l'eccessiva complicazione delle procedure burocratiche da adempiere per il finanziamento, i troppi obblighi di rendiconto e i ritardi nei pagamenti da parte della Commissione. Ci si dovrebbe quindi adoperare per limitare le procedure al minimo necessario, ove possibile.

Emendamento 27
Articolo 9, paragrafo 6

6. In applicazione dell'articolo 113, secondo paragrafo del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla Federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale, che persegue uno scopo di interesse europeo generale nel campo dei diritti e della protezione dei bambini.	***soppresso***

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 28

Articolo 10, paragrafo 2

2. ***Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.***	2. ***Il comitato adotta il proprio regolamento interno.***

Motivazione

Il diritto del Consiglio, in qualità di legislatore, di delegare parte delle proprie competenze esecutive alla Commissione è riconosciuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee fin dal 1970 (sentenza Koster, causa 25/70). La sentenza della Corte di giustizia prevede altresì l'obbligo che una tale delega specifichi i principi e le condizioni del suo esercizio (come ad esempio la costituzione di comitati di rappresentanti degli Stati membri per assistere alla Commissione) ed eventualmente il potere di revocare la delega.

Tali principi sono stati incorporati nell'articolo 202 del trattato CE. Nel dare attuazione a tale articolo (decisione di comitatologia 1999/468), il Consiglio tuttavia ha "dimenticato" di riconoscere al Parlamento europeo lo stesso diritto di revoca per quanto riguarda gli atti stabiliti in codecisione.

Per poter avvalersi di tale diritto, il Parlamento europeo dovrebbe inserirlo nella decisione iniziale che prevede la delega di competenze esecutive. A ciò mirano gli emendamenti all'articolo 10. Invece di fare riferimento agli articoli della decisione 1999/468, gli emendamenti ne riproducono il contenuto relativamente al ruolo del Consiglio, proponendo simili prerogative per il Parlamento europeo (incluso il potere di revoca).

Emendamento 29
Articolo 10, paragrafo 3

3. ***Il comitato adotta il proprio regolamento interno.***	3. ***Se il presente regolamento impone regole procedurali per l'adozione di misure attuative, il rappresentante della Commissione presenta un progetto di tali misure al Comitato e al Parlamento europeo.*** ***Il Comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame e che non può essere inferiore a un mese. Il parere è emesso a maggioranza secondo quanto disposto dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato. Durante la votazione in seno al Comitato, i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono***

ponderati secondo quanto disposto dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

3 bis. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del Comitato e se nel frattempo non è stata sollevata obiezione alcuna da parte della competente commissione del Parlamento europeo.

3 ter. Se le misure previste non corrispondono al parere del Comitato, oppure se non è emesso alcun parere o non è stata sollevata nessuna obiezione da parte della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta sulle misure da prendere.

3 quater. Se, entro tre mesi dal deferimento, la proposta non è stata respinta né dal Parlamento europeo a maggioranza assoluta dei suoi membri, né dal Consiglio che statuisce a maggioranza qualificata, essa è adottata dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione presenta una proposta emendata o una proposta legislativa sulla base del trattato.

3 quinquies. Fatte salve le misure attuative già adottate, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento che prevedono l'adozione di norme e decisioni tecniche cessa quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE e, a tal fine, le riesaminano prima della scadenza del periodo di quattro anni.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 30
Articolo 11, paragrafo 1

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali "Sicurezza e tutela delle libertà" e "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", il 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e i programmi relativi alla tutela della salute ***e "Safer Internet Plus"***. Va ricercata attivamente una complementarità con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Le informazioni statistiche ***sulla violenza e le*** droghe saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, ricorrendo all'occorrenza al programma statistico comunitario.	1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali "Sicurezza e tutela delle libertà" e "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", il 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e i programmi relativi alla tutela della salute. Va ricercata attivamente una complementarità con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Le informazioni statistiche ***sulle*** droghe saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, ricorrendo all'occorrenza al programma statistico comunitario.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 31
Articolo 12, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente strumento è pari a ***138,2 milioni di euro*** per il periodo indicato all'articolo 1.	1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente strumento è pari a ***... milioni di euro*** per il periodo indicato all'articolo 1.

Motivazione

SI veda la motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 32
Articolo 15 bis (nuovo)

	Articolo 15 bis
	Pubblicazione dei progetti
	Ogni anno la Commissione e gli Stati membri pubblicano l'elenco dei progetti finanziati dal presente programma con una breve descrizione di ciascun progetto.

Motivazione

Importante per ragioni di trasparenza.

Emendamento 33
Articolo 15, paragrafo 3, lettera -a) (nuova)

	-a) una relazione annuale sull'attuazione del programma corredata di un elenco dei progetti finanziati e di dati quantitativi sugli stessi.

(Questo punto va inserito prima della lettera a) della proposta della Commissione)

Emendamento 34
Articolo 16

Articolo 16	***soppresso***
Misure transitorie	
La decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) è abrogata.	
Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in conformità con quest'ultima decisione continuano a essere regolate da essa fino al loro compimento. Il comitato di cui all'articolo 7 della decisione viene sostituito dal comitato previsto all'articolo 10 della presente decisione.	

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 1.